

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4078/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*) del codice ex 0304 20 29 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113;

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i filetti congelati di merluzzi bianchi della specie *Gadus morhua*, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 10 000 tonnellate al dazio dell'8 %; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1988, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle percentuali seguenti:

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	1,29	0,85	1,81
Danimarca	2,35	2,24	8,60
Germania	9,23	16,35	4,22
Grecia	0,41	0,77	0,82
Spagna	0	0	0,06
Francia	17,34	13,16	16,04
Irlanda	0	0	0
Italia	6,88	5,93	3,04
Portogallo	0,01	0	0,11
Regno Unito	62,49	60,70	65,30

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1988, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	0,48
Danimarca	3,35
Germania	23,90
Grecia	0,08
Spagna	0,08
Francia	23,90
Irlanda	0,08
Italia	7,97
Portogallo	0,32
Regno Unito	39,84

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 63 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado